Crioconservazione del germoplasma di riproduttori di interesse genetico per la tutela di razze caprine autoctone a rischio estinzione

LINEE GUIDA

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Linee guida per l'utilizzo del seme congelato della Criobanca

Premessa

Le tecniche ex situ rappresentano un utile strumento per la salvaguardia delle risorse genetiche animali da considerarsi complementari agli strumenti in situ che, sebbene potenzialmente validi per perseguire tutti gli obiettivi di conservazione, non sempre sono applicabili in assenza di determinate condizioni legate agli equilibri economici, sociali, culturali o di tipo ecologico.

Gli strumenti ex situ, d'altro canto, non possono rispondere alle prerogative degli strumenti in situ in quanto, per loro natura, non perseguono lo scopo di sostenere lo sviluppo del comparto allevatoriale anche dal punto di vista del suo progresso economico e sociale.

Campo di applicazione:

Sulla base delle premesse, le presenti linee guida si riferiscono alle tecniche di conservazione ex situ delle risorse genetiche animali, in particolare mediante la crioconservazione di materiale seminale. Esse sono da considerarsi esclusivamente rivolte alle popolazioni caprine autoctone locali a diffusione limitata.

La criobanca, costituendo una riserva delle popolazioni conservate in vivo e custodi di biodiversità, vedrà il suo utilizzo solo in caso di problemi genetici come, ad esempio, nel caso di perdita di diversità allelica, inbreeding, comparsa di combinazioni geniche negative, ricostruzione di razze prossime all'estinzione, o in in caso di perdita di caratteristiche importanti.

Gestione della criobanca:

La gestione della criobanca è a carico dell'Istituto Sperimentale Italiano "L. Spallanzani" che garantisce la tracciabilità di tutto il materiale in essa stoccato e del suo il suo corretto mantenimento. L'utilizzo del materiale seminale contenuto, in caso di necessità, verrà concordato con ASSONAPA per la scelta del riproduttore da utilizzare.

Utilizzo del seme congelato:

Trasporto del materiale seminale dalla criobanca all'allevamento tramite dry shipper

Scongelamento delle paillettes in acqua a 37°C per 45 secondi

Fecondazione sulla femmina dopo protocollo di trattamento ormonale classico per la sincronizzazione dei calori.

Quadro normativo di riferimento:

Art 20 del DM numero 403 del 19 luglio 2000 "*inseminazione artificiale per le razze autoctone e per i tipi etnici a limitata diffusione: Le regioni, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali, possono autorizzare, su specifica richiesta dei centri di produzione dello sperma, la raccolta del materiale seminale di riproduttori maschi di razze autoctone e tipi etnici a limitata diffusione, iscritti nell'apposito registro anagrafico,*

direttamente nelle aziende che li ospitano. L'utilizzo dell'inseminazione artificiale e' coordinato dall'Associazione italiana allevatori nel quadro dell'attivita' di recupero e potenziamento promossa per tali razze e tipi etnici dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle regioni."

Regolamento delegato (UE) 2020/686 della commissione del 17 dicembre 2019 con richiami al regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che meglio modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale. Di quest'ultimo si richiama quanto previsto negli articoli della sezione "considerazioni":

(34): l'articolo 165 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che l'autorità competente del luogo di destinazione possa, previo accordo dell'autorità competente del luogo di origine, autorizzare nel proprio territorio movimenti di materiale germinale ai fini scientifici qualora tali movimenti non siano conformi alle prescrizioni standard in materia di movimenti di materiale germinale. Per consentire tali movimenti è opportuno stabilire nel presente regolamento norme per la concessione di deroghe da parte delle autorità competenti per i movimenti tra Stati membri di materiale germinale a fini scientifici.

(35): …poiché tale materiale germinale presenta un particolare valore, in quanto si tratta spesso di materiale genetico di razze a rischio di estinzione quali definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]), o di razze che si sono estinte dopo la raccolta del materiale germinale, e gli Stati membri hanno espresso interesse a scambiare tale materiale germinale tra di loro, è opportuno stabilire nel presente regolamento condizioni speciali per la concessione di deroghe da parte delle autorità competenti per i movimenti verso altri Stati membri di materiale germinale immagazzinato presso banche genetiche nazionali. In generale, il presente regolamento dovrebbe stabilire condizioni per i movimenti di tale materiale germinale tra banche genetiche nazionali di Stati membri differenti, mentre la facoltà di stabilire norme per la distribuzione nazionale del materiale germinale delle banche genetiche nazionali agli operatori dovrebbe essere lasciata alle autorità competenti degli Stati membri. È inoltre opportuno prestare particolare attenzione alle condizioni di polizia sanitaria per tali movimenti, che potrebbero richiedere l'esecuzione di prove per malattie specifiche.